

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalita' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

(GU n.250 del 26-10-1998)

Vigente al: 10-11-1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione

Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonche' le spese di smaltimento o di recupero;

Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Garanzie

1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. La fidejussione di cui al comma 1 e' prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i

casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonche' le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorita' competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.

3. Ciascun trasporto e' corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a piu' trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorita' competente di spedizione.

4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia e' trasmesso all'autorita' competente di spedizione per il tramite dell'autorita' competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.

5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualita' di autorita' competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli imparti di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attivita' di sorveglianza.

6. Le garanzie finanziarie gia' presentate in conformita' delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono gia' presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Importazione di rifiuti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino

1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale puo' essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorita' competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

Condizioni e limiti

1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
- b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonche', quando possibile, l'identita' del produttore iniziale dei rifiuti;
- c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
- d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorita' di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3 luglio 1989 nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente n. 457 del 22 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 nonche' le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 244

Allegato 1

(art. 1, comma 2)

FIDEIUSIONE ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA
SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.

Premesso

1) che l'impresa ditta
(c.f.....) domiciliata in
(denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una
spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e
relative norme di attuazione;

2) che la spedizione e' subordinata alla prestazione di idonea
garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del
Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese
le responsabilita' derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento
(CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti
ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle
predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo.

Cio' premesso

Art. 1.

O g g e t t o

1. La societa'
(in seguito denominata societa'), domiciliata in
con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonche' ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice
civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta
stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la
quale accetta per se' e per i suoi successori ed aventi causa,
dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni
derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero
dell'ambiente, Roma,
codice fiscale, fino alla concorrenza dell'importo di lire
a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del
regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate
dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di
bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai
sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non

corretto espletamento di n. ... spedizioni da..... a
di cui ai bollettini di accompagnamento nn...., per un totale di
tonnellate di rifiuti

3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

Condizioni generali di fidejussione. Condizioni che regolano il rapporto tra la societa' ed il Ministero dell'ambiente

Art. 1.

Limitazione della garanzia

1. La societa' garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi piu' trasporti la garanzia e' comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia e' prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per piu' trasporti il termine di cui al comma 1 e' riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potra' in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire

2. La societa' e' obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla societa' medesima da parte dell'ente garantito.

3. La societa' rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla societa' medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla societa'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla societa', dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la societa' e il Ministero il foro competente e' quello di Roma.

La ditta stipulante

La societa'

CALCOLO DELLA GARANZIA

$$G = T + S$$

T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km;

S = valore di K2 times n tonnellate spedite.

Modulo di notifica n. / (numero progressivo del trasporto)

Allegato 2

(art. 1, comma 2)

FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.

Premesso

1. Che l'impresa (ditta.....) (c.f.....) domiciliata in (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione.

2. Che la spedizione e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilita' derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo.

Cio' premesso:

Art. 1.

Oggetto

1. La societa' (in seguito denominata societa'), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonche' ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per se' e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale, fino alla concorrenza dell'importo di lire a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. spedizioni da a di cui ai bollettini di accompagnamento nn....., per un totale di tonnellate di rifiuti

3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

Condizioni generali di fidejussione. condizioni che regolano il rapporto tra la societa' ed il Ministero dell'ambiente

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

1. La societa' garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi piu' trasporti la garanzia e' comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia e' prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per piu' trasporti il termine di cui al comma 1 e' riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potra' in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire

2. La societa' e' obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla societa' medesima da parte dell'ente garantito.

3. La societa' rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla societa' medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla societa'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla societa', dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la societa' e il Ministero il foro competente e' quello di Roma.

La ditta stipulante

La societa'

CALCOLO DELLA GARANZIA

$$G = T + S$$

T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km;

S = valore di K2 times n tonnellate spedite.

Modulo di notifica n./(numero progressivo del trasporto)

Allegato 3

(art. 1, comma 2)

IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLO STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI.

1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula:

$$G = T + S$$

dove:

G = garanzia in lire italiane;

T = componente della garanzia relativa al trasporto;

S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.

2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue:

2.1. Formule per il calcolo di T.

2.1.1. Trasporto via terra:

$T = 300 \text{ times numero delle tonnellate di rifiuti spediti times numero di chilometri tra il piu' vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*)}$.

2.1.2. Trasporto via mare:

$T = K1 \text{ times numero container}$;

K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";

K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";

K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale";

K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-Estremo Oriente".

(*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero.

2.2. Formula per il calcolo di S o R:

$S = K2 \text{ times numero delle tonnellate di rifiuti spediti}$.

Rifiuti destinati al recupero:

K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra;

K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa;

Rifiuti destinati allo smaltimento:

K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi;

K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;

K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.

Allegato 4

(art. 3, comma 2)

SPESE PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI.

Diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento e per le attività di sorveglianza e controllo di:

importazione = L. 500.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, piu' L. 50.000 per ogni trasporto eccedente;

esportazione = L. 250.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, piu' L. 50.000 per ogni trasporto eccedente.